Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 ottobre 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 249 DELL'11 OTTOBRE 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. **1077.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alle imprese ittico-conserviere.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. **1078.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni pelliccerie.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1071.**

Introduzione in Italia di alcuni tipi di tabacchi lavorati esteri e variazione del prezzo di tariffa di altri tipi già in vendita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati esteri (tabella allegato *L* al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114) i sottoindicati prodotti esteri, il cui prezzo di tariffa e di vendita al pubblico viene stabilito nella misura a fianco di ciascuno indicata:

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Tabacchi da fiuto				
Tedeschi:				
Goldgelb	2.500	630	3.130	160 il pacchetto da gr. 50

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo	prezzo unitario
Trinciati (tariffa a peso reale per l'inquadramento ed agli effetti doganali)				
Tedeschi:				
Scotch Mixture	11.000	3.600	14.600	585 la bustina da gr. 40

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Numero di scatole per kg. convenzion.	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
				per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Trinciati (tariffa a peso convenzionale per la vendita)					
Tedeschi:					
Scotch Mixture . . .	25	11.025	3.600	14.625	585 la bustina da gr. 40

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Sigarette				
Tedesche:				
Texas	8.000	4.500	12.500	250 il pacchetto da 20 pezzi
Peer	11.500	4.500	16.000	320 » 20 »
Olandesi:				
Ritz .	8.000	4.500	12.500	250 » 20 »
Belghe:				
Amadis Super Filtre .	8.500	4.500	13.000	260 » 20 »
Lussemburghesi:				
Start	8.500	4.500	13.000	260 » 20 »
Start King-Size	9.500	4.500	14.000	280 » 20 »
Start King-Size Filter .	10.500	4.500	15.000	300 » 20 »

Art. 2.

I prezzi di tariffa e di vendita al pubblico dei sottoindicati prodotti esteri, di cui alla tabella allegato *L* al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114, sono stabiliti come segue:

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Sigarette				
Americane:				
Embassy King-Size . .	15.500	5.000	20.500	410 il pacchetto da 20 pezzi
Tedesche:				
Peer Filter . .	11.500	4.500	16.000	320 » 20 »
Olandesi:				
Prince de Monaco King-Size Filter	13.000	4.500	17.500	350 » 20 »

Art. 3.

I prezzi di tariffa di cui agli articoli 1 e 2 sono ripartiti nelle quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione, al rivenditore ed allo Stato a titolo di imposta, ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 (tabelle allegati *A*, *B*, *E*).

Art. 4.

La sigaretta di produzione tedesca denominata « Peer de Luxe Filter » è radiata dalla tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati esteri (tabella allegato *L* al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114).

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1072**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. M. V. Regina, nel comune di Verona.

N. 1072. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 31 maggio 1959, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 19 dicembre 1959 e 28 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia della B. M. V. Regina, del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1073**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria Curata Autonoma di San Biagio, in frazione Manazzons del comune di Pinzano al Tagliamento (Udine).

N. 1073. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 23 giugno 1959, integrato con postilla del 3 dicembre 1959, relativo alla elevazione in parrocchia la Vicaria Curata Autonoma di San Biagio in frazione Manazzons del comune di Pinzano al Tagliamento (Udine), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1074**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di N. S. della Guardia, in borgata Lesna del comune di Torino.

N. 1074. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 23 ottobre 1957, integrato con dichiarazioni del 2 dicembre 1959 e del 29 aprile 1960, relativo alla erezione della parrocchia di N. S. della Guardia, in borgata Lesna del comune di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1075**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria Curata di Santa Maria Assunta (Vulgo Santa Maria Maggiore), nel comune di Polizzi Generosa (Palermo).

N. 1075. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cefalù in data 27 ottobre 1958, integrato con dichiarazione del 10 maggio 1960, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria Curata di Santa Maria Assunta (Vulgo Santa Maria Maggiore), nel comune di Polizzi Generosa (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1076**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. M. V. Regina e San Raffaele Arcangelo, in Vittorio Veneto (Treviso).

N. 1076. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto in data 25 settembre 1955, integrato con dichiarazione del 7 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia della B. M. V. Regina e San Raffaele Arcangelo, in Vittorio Veneto (Treviso), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 1960.

Sostituzione di un componente la Commissione dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1959-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238;

Visto l'art. 7 del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1959, con il quale venne provveduto alla costituzione della Commissione dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1° novembre 1959-31 ottobre 1961;

Ritenuto che con il predetto decreto fu chiamato a far parte della citata Commissione il dott. Enrico Capozzi, direttore di ragioneria di 2ª classe nell'Amministrazione civile dell'interno;

Ritenuto di far luogo alla sostituzione del dott. Capozzi, chiamato ad altro incarico, con il dott. Efisio Zanda, vice prefetto ispettore in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Enrico Capozzi cessa di far parte della Commissione dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica.

In sua sostituzione è nominato al predetto incarico, per il rimanente periodo del biennio in corso, il vice prefetto ispettore dott. Efisio Zanda, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1960

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

(6393)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1960.

Sostituzione del presidente in seno al Comitato per la amministrazione del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, concernente la costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che ha apportato modificazioni alla predetta legge n. 1023;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, che ha apportato modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 626;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1953, col quale venne costituito il Comitato per l'amministrazione del fondo autonomo di cui trattasi;

Visto il proprio decreto 9 aprile 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 17 maggio 1960;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente del Comitato in questione;

Decreta:

L'on.le Tarcisio Longoni, Sottosegretario di Stato per il commercio estero, è nominato presidente del Comitato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, in sostituzione del senatore prof. Antonio Pecoraro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1960

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 21. — SEVERATI

(6394)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1960.

Designazione dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane a concedere mutui alle Provincie ed ai Comuni per fronteggiare il disavanzo dei loro bilanci, per il triennio 1959-1961, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 558, con la quale le disposizioni recate dalla legge 12 febbraio 1958, n. 30, riguardante la concessione dei mutui per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, sono state prorogate per il triennio 1959-1961, con le modalità ivi previste per l'esercizio 1958;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1960, numero 544788, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1960, al registro n. 4 Tesoro, foglio n. 36, con il quale furono designati vari Istituti di credito ad effettuare le suddette operazioni di mutuo per il triennio 1959-1961;

Vista l'unita istanza con cui l'Istituto centrale delle Banche popolari italiane ha chiesto di essere designato per la concessione dei suddetti mutui, giusta delibera del proprio Consiglio di amministrazione in data 31 maggio 1960, qui allegata in copia autentica;

Considerato che nulla osta all'accoglimento della suddetta richiesta;

Decreta:

L'Istituto centrale delle banche popolari italiane è designato, in aggiunta agli Istituti di credito inclusi nel decreto ministeriale 13 gennaio 1960, n. 544788, a concedere mutui in favore delle Provincie e dei Comuni, che possono ottenerne autorizzazione, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, per fronteggiare i disavanzi economici dei propri bilanci, per il triennio 1959-1961.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1960
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 301

(6370)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1960.

Autorizzazione alla Società « The Sea Insurance Company Limited », con sede in Liverpool e rappresentanza generale in Genova, ad estendere la sua attività al ramo cauzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società « The Sea Insurance Company Limited », con sede in Liverpool e rappresentanza generale in Genova, già autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni contro i danni, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo « cauzioni »;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « The Sea Insurance Company Limited », con sede in Liverpool e rappresentanza generale in Genova, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nel ramo « cauzioni ».

Roma, addì 5 settembre 1960

Il Ministro: COLOMBO

(6369)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1960.

Approvazione di alcune condizioni di polizza presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune clausole particolari di polizza da applicare a tariffe in forma ordinaria;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti clausole particolari di polizza da applicare a tariffe in forma ordinaria, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma:

1. Clausola per la concessione di prestiti senza interessi per il pagamento di tasse successorie.
2. Clausola per l'adeguamento del capitale assicurato ad eventuali variazioni del valore monetario.
3. Clausola per l'adeguamento della rendita vitalizia differita ad eventuali variazioni del valore monetario.

Roma, addì 24 settembre 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6351)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 24 settembre 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6353)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato la seguente tariffa in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 24 settembre 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6352)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1950, numero 32491/6363, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rucci Teresa nata l'11 maggio 1921 in Atessa, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco, tronco di Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 19.987, riportate in catasto alle particelle numeri 67-*b*, 67 1/3, 68-*c*, 65 parte, 67-*c*, 69-*c*, 89 1/3, 90, 89 1/4, 90 1/2, 63 parte, 89 1/5 e 70-*d* del foglio di mappa n. 37, e nella planimetria tratturale con i numeri 747, 746, 748, 791, 792, 793 e 794.

(6378)

Modificazione di alcune disposizioni concernenti la regolamentazione della pesca nelle acque interne dell'Emilia

Le disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'elenco delle reti ed attrezzi consentiti per la pesca nelle acque principali del decreto ministeriale 25 luglio 1952, che disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne dell'Emilia, nonchè quelle previste alla lettera *a)* delle « norme varie », dello stesso decreto, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

2. Bilancione a mano ed a carrucola: Lato massimo della rete metri quindici. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venticinque. E' consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete non superiore a metri due di lato, con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci.

L'uso del bilancione, con o senza il quadrato centrale, è vietato dalle ore 12 del 1° giugno alle ore 12 del 30 giugno.

3. Bilancia a mano ed a carrucola: Lato massimo della rete metri quattro. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° giugno alle ore 12 del 30 giugno.

Norme varie Lettera *a)* Nei tratti del fiume Po, antistanti le provincie dell'Emilia, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti e gli attrezzi previsti dal presente decreto, sia quelli consentiti, per i rispettivi tratti di tale fiume, dai prefetti delle Provincie interessate della Lombardia e del Veneto.

(6379)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Alassio.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 27 settembre 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 55,09 sita sulla spiaggia di Alassio, riportata in catasto al foglio n. 23, particelle numeri 156 e 156 ½ del comune di Alassio.

(6376)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Civitanova Marche.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 27 settembre 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 2690 sita sulla spiaggia di Civitanova Marche riportata in catasto al foglio n. 17, particella n. 453-*g* del comune di Civitanova Marche.

(6377)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Sant'Agata di Militello.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 27 settembre 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 38.415 sita sulla spiaggia di Sant'Agata di Militello, riportata in catasto al foglio n. 1, particella n. 1 (frazione) del comune di Sant'Agata di Militello.

(6373)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Catona (Reggio Calabria).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 27 settembre 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 394,35 sita sulla spiaggia di Catona (Reggio Calabria) riportata in catasto al foglio n. 7, particella n. 5-*a* (parte) del comune di Reggio Calabria - Sezione di Catona.

(6374)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto. (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 27 settembre 1960, è stato rettificato il decreto interministeriale in data 29 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1948, con il quale vennero esclusi dal pubblico Demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto, avente la superficie di mq. 335, facente parte della particella n. 16, riportata in catasto al foglio X del comune di San Benedetto del Tronto ed i fabbricati ivi esistenti nel senso che l'area sopra citata, della superficie di mq. 335, è inscritta in catasto al foglio X, mappali numeri 47 e 84 del comune di San Benedetto del Tronto.

(6375)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di zone di spiaggia del lago di Mezzo, in comune di Mantova

Con decreto 22 marzo 1960, n. 491, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di zone di spiaggia del lago di Mezzo, in comune di Mantova, segnate nel catasto dello stesso Comune, sezione *A*, foglio n. 1, mappali 43-*a* (Ha 1.03.19); 43 1/2 (Ha 0.14.17); 43 1/3 (Ha 0.02.17); 43 1/4 (Ha 0.02.24); 159 (Ha 0.00.26); al foglio II, mappali 19 (Ha 0.29.55); 19 1/2 (Ha 1.03.56); al foglio IV, mappali 266 (Ha 0.29.90); 266 1/2 (Ha 0.59.28) di complessivi Ha 3.44.32 ed indicate nella planimetria rilasciata il 16 marzo 1959, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6403)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte di un tratto abbandonato del « canale di Chiaravalle », in comune di Alseno (Piacenza).

Con decreto 18 marzo 1960, n. 489, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte di un tratto abbandonato del « canale di Chiaravalle », in comune di Alseno (Piacenza), segnato nel nuovo catasto dello stesso Comune al foglio n. 3, di Ha 0.26.94, ed indicato, in tinta gialla, nella planimetria rilasciata il 27 ottobre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale, sezione autonoma, di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6404)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Grottaferrata

Con decreto ministeriale 23 luglio 1960, n. 1815, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Grottaferrata concernente l'abolizione del vincolo di zona di rispetto esistente sul terreno circostante la Chiesa parrocchiale del S. Cuore di Gesù e la sostituzione del vincolo stesso con la destinazione del terreno di cui trattasi ad « area riservata alla Chiesa parrocchiale ed attività connesse ».

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario.

(6399)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Stella Polare Seconda », con sede in Roma, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1960, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Stella Polare Seconda », con sede in Roma, costituita in data 28 dicembre 1954 per atto del notaio Emanuele Dragonetti, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dottor Antonio Gatto.

(6365)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 8 novembre 1958, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 1953, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a De Palma Luigi, fu Salvatore.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 23 dicembre 1958, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1957, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Grifoni avv. Enzo, fu Alessandro.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 21 aprile 1959, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1958, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Raiola Visconte, fu Luigi.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 1° agosto 1960, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1957, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Re Sergio Massimo, di Giuseppe.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 3 agosto 1960, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1958, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Straudi avv. Rudolf, di Rudolf.

(6372)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 10 ottobre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,63	620,61	620,61	620,60	620,60	620,60	620,605	620,60	620,60	620,60
$ Can.	633,77	634 —	634 —	633,95	634,10	634,32	633,975	634,15	634,40	634,25
Fr. Sv.	144,03	144,02	144,03	144,03	144,02	144,03	144,01	144 —	144,03	144 —
Kr. D.	90,17	90,18	90,20	90,20	90,20	90,19	90,1975	90,15	90,18	90,18
Kr. N.	87,08	87,10	87,12	87,10	87,15	87,11	87,11	87,05	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,16	120,14	120,16	120,165	120,15	120,17	120,1750	120,15	120,17	120,17
Fol.	164,59	164,60	164,62	164,625	164,60	164,61	164,615	164,55	164,61	164,60
Fr. B.	12,44	12,442	12,44	12,435	12,44	12,44	12,44	12,42	12,44	12,44
Fr. Fr. (N.F.)	126,58	126,52	126,48	126,45	126,45	126,59	126,42	126,50	126,53	126,52
Lst.	1743,80	1744 —	1744 —	1744,20	1743,50	1744,35	1744,125	1744,10	1744,32	1744 —
Dm. occ.	148,76	148,74	148,78	148,77	148,68	148,77	148,75	148,75	148,77	148,75
Scell. Austr.	24 —	23,99	23,98	33,9815	24,002	24 —	23,975	24 —	23,99	23,99

Media dei titoli del 10 ottobre 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,60
Id. 3,50 % 1902	80,80
Id. 5 % 1935	106,05
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,90
Id. 5 % 1936	100,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,85

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1960

1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	633,962
1 Franco svizzero	144,02
1 Corona danese	90,199
1 Corona norvegese	87,105
1 Corona svedese	120,17

1 Fiorino olandese	164,62
1 Franco belga	12,439
1 Franco nuovo (N.F.)	126,435
1 Lira sterlina	1744,162
1 Marco germanico	148,76
1 Scellino austriaco	23,98

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Composizione della Commissione del concorso a dieci posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (articoli 3 e 190);
Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 (art. 21);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (art. 3, quarto comma);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280 (art. 1, cpv.);
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959, con il quale venne indetto un concorso a dieci posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria degli Archivi notarili riservato a norma dell'art. 9, lettera *d*) della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione del concorso a dieci posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria degli Archivi notarili indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1958, è composta come segue:

Presidente:
Ebner dott. Martino, ispettore generale di Archivi notarili.

Componenti:
Elia dott. Raffaele, ispettore generale di Archivi notarili;
Profera dott. Paolo, conservatore capo di Archivi notarili;
Alpi dott. Vinicio, conservatore superiore di Archivi notarili;
Crescimanno dott. Alfredo, conservatore superiore di Archivi notarili.

Segretario:
Mirabella dott. Salvatora, primo conservatore di Archivi notarili.

Art. 2.

La prova pratica di scrittura sotto dettato dell'anzidetto concorso avrà luogo in Roma, presso l'Archivio notarile superiore, via Flaminia, 162, il giorno 14 novembre 1960 con inizio alle ore 9 antimeridiane.

Roma, addì 23 settembre 1960

p. *Il Ministro*: DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1960
Registro n. 7, *foglio n.* 199 — GALLUCCI

(6382)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a trenta posti di ufficiale giudiziario

Il Bollettino n. 19 del Ministero di grazia e giustizia del 15 ottobre 1960 riporta la graduatoria relativa al concorso a trenta posti di ufficiale giudiziario indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1959.

(6390)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a ventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative ed integrative del citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.
Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai nn. 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione dal rapporto di impiego;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 1) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso, Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticala ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del modo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi:

E) certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678; dovranno invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della Provincia di Roma;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici

pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1945 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli Alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27.200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi Alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti Alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalle legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato

sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 9.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e di quella pratica si osserveranno le norme di cui al dereto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una prova pratica in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale e quella pratica avranno luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale e pratica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, quella orale e pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.
Programma di esame

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma.

Prove scritte

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Risoluzione di un problema elementare di aritmetica (compresa la regola del tre composto) o di meccanica, o di fisica, o di elettronica.

Disegno in scala di una parte di macchina, ricavato da uno schizzo quotato, o schema d'inserzione di uno strumento di misura (amperometro, voltametro, wattometro, contatore).

Prova orale

Parte prima:

Aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Nozioni elementari di geometria piana fino e compreso i poligoni simili.

Nozioni elementari di geometria solida (superfici e volumi del parallelepipedo, del prisma, del cilindro, del cono, della sfera).

Parte seconda:

Nozioni di meccanica elementare (forze, moto uniforme, rettilineo e circolare; caduta dei gravi nel vuoto; macchine semplici e leggi relative).

Nozioni di termofisica elementare (termometri, dilatazione termica; quantità di calore; trasmissione del calore; cambiamento di stato; distillazione; combustibili e loro potere calorifico).

Nozioni di elettrofisica (corrente elettrica; circuito elettrico; resistenza; legge di Ohm; collegamenti in serie ed in parallelo; lavoro della corrente elettrica; legge di Joule; magneti permanenti ed elettromagneti; induzione elettromagnetica; correnti indotte; autoinduzione; correnti alternate monofasi e polifasi; unità di misura).

Nozioni generali sulle macchine e sugli impianti elettrici.

Parte terza:

Elementi di tecnologia meccanica.

Lavorazione dei metalli a caldo; fusione della ghisa, fucinatura del ferro e dell'acciaio.

Lavorazione dei metalli a freddo; elementi sulle principali macchine utensili ed in particolare sul tornio e sul trapano, saldature.

Parte quarta:

Nozioni sulla Costituzione italiana.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nozioni elementari di statistica.

Nozioni fondamentali sulla legislazione in materia di imposte di fabbricazione.

Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Nozioni sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, con particolare riferimento ai consegnatari, agli inventari e alle responsabilità.

Prova pratica

Saggio di dattilografia.

Art. 12.

Prova orale e pratica

Alla prova orale e a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quella pratica i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto ottenuto in quella pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1960
Registro n. 51 *Finanze, foglio n.* 200. — BENNATI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (Provincia di . . . . .)
il . . . . e residente in . . . . . .
(Provincia di . . . . . .) via . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso a ventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici imposte fabbricazione.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .
di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . .
. . . . conseguito presso l'Istituto o la Scuola di . . . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . . li 1960

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengono inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .
. . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che da diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5772)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a ventisette posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1960 del Ministero delle finanze ha pubblicato in data 14 luglio 1960 il decreto ministeriale 4 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1960, registro n. 18 Finanze, foglio n. 5, che approva la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami a ventisette posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1958, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1958, n. 263.

(6391)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centotrentuno posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette di cui al decreto ministeriale 1° ottobre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, si dà notizia che il Supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1960 del Ministero delle finanze, pubblica in data 30 settembre 1960, il decreto ministeriale 11 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1960, registro n. 61 Finanze, foglio n. 3, col quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centotrentuno posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette di cui al decreto ministeriale 1° ottobre 1958.

(6368)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande del concorso per esami e titoli a trecento posti di direttore didattico in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 4 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1959, registro n. 98, foglio n. 97, con il quale è stato bandito il concorso per esami e titoli a trecento posti di direttore didattico in prova;

Veduta la legge 10 luglio 1960, n. 725, che, nell'autorizzare la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, consente la partecipazione al concorso stesso anche degli insegnanti elementari, i quali alla scadenza dei termini fissati dal presente decreto abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario e siano provvisti della laurea in filosofia o in lettere rilasciate dalla Facoltà di lettere e filosofia;

Decreta:

Art. 1.

Al consorso a trecento posti di direttore didattico in prova possono partecipare, oltre gli insegnanti elementari in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 1, lettera *A*) e *B*) del decreto ministeriale 4 aprile 1959, anche gli insegnanti elementari di ruolo che, alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 2 del presente decreto, abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario e siano provvisti della laurea in filosofia o in lettere rilasciate dalla Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è riaperto per la durata di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Per gli insegnanti che prestano servizio all'estero il termine è riaperto per la durata di sessanta giorni dalla predetta data.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 agosto 1960

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1960
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 375

(6381)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1960.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1960, registro n. 13 Marina mercantile, foglio n. 128, è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1960.

Tale Commissione è composta come segue:

Presidente:

Landi prof. dott. Guido, consigliere di Stato.

Membri:

Riccardelli prof. Giuseppe, docente di diritto della navigazione presso l'Università di Bologna;

Mazzone prof. Rosario, docente di diritto commerciale presso l'Università di Roma;

Forcignanò dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero della marina mercantile;

Vitelli dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero della marina mercantile.

Membri aggiunti:

Oddera prof.ssa Emilia, ordinaria di lingua francese presso il Liceo ginnasio « Visconti » di Roma;

Cecchini prof. Antonio, ordinario di lingua inglese presso la Scuola media « Petrocchi » di Roma.

Segretario:

Pazzanese dott. Luigi, direttore di sezione del Ministero della marina mercantile.

(6389)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a dodici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

Le prove scritte di esame del concorso a dodici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, bandito con decreto ministeriale in data 30 giugno 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 31 luglio 1959, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei sottonotati giorni:

8 novembre 1960: cultura generale;

9 novembre 1960: matematica e fisica.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di ciascun giorno muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(6408)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso ad un posto di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 31 dicembre 1959, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 1960, con inizio alle ore 8,30.

(6442)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1960, n. 378, con il quale è stato bandito pubblico concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1959;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni dell'ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione, è costituita come appresso:

Presidente:
Cataldi dott. Mario, vice prefetto vicario.

Componenti:
Monasterio prof. Gabriele, direttore della clinica medica di Pisa;
Togni prof. Giulio, direttore del primo reparto chirurgico dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa;
d'Amato dott. Francesco, medico provinciale dirigente di Pisa;
Palla dott. Mario, medico condotto.

Segretario:
Palagini dott. Ugo, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e agli Albi pretori di questo Ufficio, della prefettura di Pisa e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 3 ottobre 1960

Il medico provinciale dirigente: D'AMATO

(6383)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1386 del 13 maggio 1960, col quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni pervenute dall'Ordine competente e dai Comuni interessati;
Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:
Fusco dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:
Morosi dott. Mario, medico provinciale;
Cattaneo prof. Piero, docente in clinica ostetrica;
Frasca dott. Giorgio, specialista in ostetricia;
Stagnini Paola, ostetrica condotta.

Segretario:
Iaboni dott. Ugo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Aquila.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di L'Aquila.

L'Aquila, addì 1° ottobre 1960

Il medico provinciale: MOROSI

(6384)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.